SCHEMA DI CONVENZIONE	
PER LA FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO E SERVIZI	
CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLE	
REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA LOTTO/I	
N. SIMOG	
CIG	
TRA	
La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale	
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1 120,000,00= i.v.,	
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
del (nel seguito per brevità anche "S.C.R. – Piemonte S.p.A.")	
E	
, con sede legale in, Via n, capitale sociale Euro= i.v.,	
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n.	
, REA di, P. IVA, in persona del, (nel seguito	
per brevità anche "Fornitore");	
PREMESSO CHE	
a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R	
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e	
33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
b) l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,	
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha istituito nell'ambito	
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità	
nazionale anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte	
Pagina 1 di 31	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora	
costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	
c) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR - Piemonte	
S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9,	
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.	
d) con DPCM del 24 dicembre 2015 sono state individuate categorie	
merceologiche di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali	
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e	
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni	
universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e	
associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip	
S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative	
procedure ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014,	
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;	
e) i "Vaccini" figurano nell'elenco dei beni sottoposti all'obbligo di	
acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori	
con una soglia di obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00.	
f) con nota prot. SCR n. 1309 del 18 febbraio 2017, la Regione Valle	
d'Aosta ha comunicato l'intenzione di aderire alla Convenzione avente ad	
oggetto la fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi, comunicando	
contestualmente il proprio fabbisogno;	
g) S.C.RPiemonte S.p.A., con provvedimento n del,	
in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ed in	
qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-	
Pagina 2 di 31	

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23	
giugno 2014, n. 89, ha indetto una procedura negoziata senza previa	
pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) del D. lgs.	
50/2016 e s.m.i., suddivisa in cinque lotti funzionali, per la stipula, con	
riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario	
delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta per un importo complessivo	
dell'appalto pari a presunti complessivi Euro 785.839,60 oltre LVA, con la	
previsione dell'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi	
dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.	
h) con provvedimento n. del , S.C.RPiemonte S.p.A. ha	
aggiudicato definitivamente il/i Lotto/i ;	
i) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai	
fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente	
allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la	
cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura del rischio da	
responsabilità civile;	
j) il Fornitore aggiudicatario del Lotto/i ha attivato il servizio	
di supporto ed assistenza secondo quanto disposto al par. 6.3 del Capitolato	
Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un	
indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;	
k) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per	
S.C.RPiemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni	
generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con	
Pagina 3 di 31	

l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domicilia	te .
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati ne	le
medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa	la
lettera d'invito ancorché non materialmente allegata, costituiscono pa	rte
integrante e sostanziale della presente Convenzione;	
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzion	ie,
ancorché non allegati il Codice etico di comportamento ed il Modello	di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R Piemor	
S.p.A., il Capitolato Tecnico e suoi allegati. l'Offerta Economica presenta	
dal Fornitore, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura d	
rischio da responsabilità civile.	
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbli	ga
irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire il/i prodotto/i oggetto o	
presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con	
Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massir	
(previsto per ciascun Lotto) di:	
Lotto: n per un importo complessivo di Euro	
Lotto: n per un importo complessivo di Euro	
Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i serv	zi
connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esa	
adempimento degli obblighi contrattuali, quali:	
Pagina 4 di 31	

a) trasporto e consegna	
b) assistenza e consulenza alla fornitura.	
2. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite	
massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	
Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo	
della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto	
oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del	
singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	
3. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/	
prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi	
comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché	
della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun	
ordinativo di fornitura.	
4. S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore,	
alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo dell'Accordo	
Quadro ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i	
5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
condizioni stabilite nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico e relativi	
allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e	
il Fornitore sono regolati dal presente Atto, dal Capitolato tecnico e dagli	
Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare ai	
Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui alla presente	
Pagina 5 di 31	

convenzione, in cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della	
fornitura nonchè i riferimenti per la fatturazione.	
6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.	
all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito gli	
Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che	
utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
ART. 3 - DURATA	
1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a	
decorrere dalla data di sottoscrizione.	
2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine contrattuale non sia	
esaurito il quantitativo massimo stabilito, la Convenzione potrà essere	
prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione	
scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.RPiemonte S.p.A	
3. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva altresì di prorogare la Convenzione	
in essere, anche eventualmente prorogata, per il tempo necessario alla stipula	
di una nuovo Contratto a seguito dell'espletamento di una nuova procedura.	
Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore	
ai sei mesi.	
4. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche	
eventualmente incrementato.	
Pagina 6 di 31	
	fornitura nonchè i riferimenti per la fatturazione. 6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia. ART. 3 - DURATA 1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. 2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine contrattuale non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al fornitore da parte di S.C.RPiemonte S.p.A 3. S.C.R. Vienonte S.p.A. si riserva altresì di prorogare la Convenzione in essere, anche eventualmente prorogata, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell'espletamento di una nuova procedura. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi. 4. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni	
debbono specificare le quantità di prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi	
di consegna. L'Ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a	
mezzo fax, ovvero mail ovvero PEC.	
2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il	
Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività	
stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti	
pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 10 comma 1 del Capitolato	
Tecnico.	
ART. 5 – VERIFICHE	
ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO	
Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.RPiemonte S.p.A., anche tramite	
terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura	
verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	
quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato	
Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore. Tale verifica si svolgerà	
secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	
altre parti della Convenzione a:	
Pagina 7 di 31	

a. rispettare il Codice Etico di Comportamento ed il Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R.
Piemonte S.p.A.;
b. assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli
atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
c. fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,
impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro
realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
d. conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta
in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi
di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle
autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in
commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a
proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali
rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della
relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi
compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a
consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle
forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di
gara;
f. verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura
ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 del
presente Atto sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione

Pagina 8 di 31

anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione	
delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare	
la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
l. fornire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, tutti i dispositivi per la	
somministrazione necessari per l'erogazione del prodotto oggetto della	
presente convenzione, laddove lo richieda;	
m. manlevare e tenere indenne S.C.RPiemonte S.p.A. nonché le	
Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	
relazione a diritti di privativa vantati da terzi	
n. effettuare le comunicazioni di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico,	
secondo le modalità ivi previste.	
ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA	
1. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a	
ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato a cura, rischio e spese	
del Fornitore all'indirizzo e negli specifici orari indicati dall'Azienda	
Sanitaria richiedente nei singoli Ordinativi di Fornitura, con le tempistiche	
stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6.1.	
2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di	
verificare (vedi par. 9 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle	
quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nella	
richiesta di consegna.	

o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi	
incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri	
derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e	
dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o	
che venissero emanate dalle competenti autorità.	
5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro	
presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla	
Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non	
potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del	
documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche	
dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui	
modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3	
aprile 2013, n. 55.	
6. la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla	
data di consegna del Prodotto.	
7. ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata	
con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali, nonché	
essere corredata dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro	
che hanno provveduto al ritiro del Prodotto.	
8. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2	
lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di	
Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che	
forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i	
corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere	
dalla data di ricevimento della fattura.	
Pagina 12 di 31	

9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i	
pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a	
mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi	
presso banche o Poste Italiane S.p.A	
10. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
presso IBAN ,	
presso IBAN	
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
essi sono .	
11. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al paragrafo 6.2.1 del	
Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
quanto richiesto dagli Enti.	
12. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra	
il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	
qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
13. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
di regolarità contributiva) in corso di validità.	
14. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
Pagina 13 di 31	

cui al comma 5 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
ART. 9 – PENALI	
1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o	
eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia	
omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione	
contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate	
le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione	
potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:	
a. in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine	
massimo stabilito al paragrafo 6.1 del Capitolato tecnico ovvero	
rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni	
giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà	
applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore	
dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior	
danno;	
b in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per	
difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'art. 6.2.1	
del Capitolato tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo	
l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1	
(uno) per mille del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto	
salvo il risarcimento del maggior danno;	
Pagina 44 di 24	i e

c. in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a	
seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto rispetto ai termini	
massimi stabiliti al paragrafo 7.1, del Capitolato Tecnico per ogni	
giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà	
applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto,	
fatto salvo il risarcimento del maggior danno;	
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	
stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore	
la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata	
in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.	
3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni	
Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di	
commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora	
l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,	
approvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della	
consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.	
4. In caso di mancata presenza dell'indicatore di temperatura,	
obbligatorio ai fini della verifica del rispetto della temperatura di	
conservazione prevista per il vaccino oggetto della fornitura,	
l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per	
mille del valore del prodotto per ogni giorno lavorativo fino alla consegna	
effettuata nel rispetto delle modalità di conservazione previste, fatto salvo il	
risarcimento del maggior danno	
Pagina 45 di 24	

5. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 8 del	
capitolato tecnico per la produzione della reportistica e comunque della	
documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, sarà	
facoltà di S.C.RPiemonte S.p.A. applicare una penale pari ad Euro 100,00	
per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto	
difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali	
da comportare l'impossibilità per SCR di conoscere nei tempi prestabiliti il	
reale andamento della Convenzione.	
ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 commi 1 e 4 dovranno	
essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
S.C.R. – Piemonte S.p.A	
2. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto,	
all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5	
(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.	
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione	
nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non	
siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	

Pagina 16 di 31

_

della misura massima del 10% S.C.R Piemonte S.p.A. terrà conto anche	
delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente	
comunicate e documentate.	
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e	
nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il	
Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	
penale.	
ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA	
1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
legge, così come indicato alla lettera i) delle premesse. In merito allo svincolo	
ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103	
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva	
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.	
1957, comma del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia	
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.RPiemonte	
S.p.A.La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a	
garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche	
future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
pertanto S.C.RPiemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10,	
Pagina 18 di 31	

ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti	
di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di SC ₁ R.	
- Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la	
garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura	
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento	
dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5,	
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte	
del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di	
esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20%	
dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del	
certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R Piemonte S.p.A	
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
consenso espresso in forma scritta dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente	
articolo, S.C.RPiemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la	
Pagina 19 di 31	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali. 4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in racione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite mussimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quante stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di resolare esecuzione rilasciato da S.C.R Piemonte S.p.A 5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R Piemonte S.p.A. 6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.RPiemonte S.p.A. 7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.RPiemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la

g. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
h. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative	
non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
i. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo	
accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
j. nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e	
sicurezza;	
k. mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in	
sede di procedura;	
1. nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.	
m. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di	
diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte	
S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso	
il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare	
la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino	
all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i	
contratto/i di fornitura S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la	
cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo	
della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i	
contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione,	
sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al	
Pagina 21 di 31	

Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di	
S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
iscritto da S.C.R Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
presente articolo.	
5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola	
di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
inadempimenti per i quali S.C.R Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
6. Nel caso di risoluzione S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto	
al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
ART. 13 - SUBAPPALTO	
1. [da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta]	
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	
subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
[ovvero]	
1. [da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta] Il	
Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di	
affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo	
massimo contrattuale del Lotto,	

2. Por tutto quanto non provioto si applicano la disposizioni di qui all'articolo	
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo	
105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione	
medesima.	
2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.RPiemonte S.p.A e le	
Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	
3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21	
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le	
cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura	
privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici	
(art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).	
4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della	
normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice	
Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico	
cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti	
correnti dedicati.	
ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di	
dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino	
diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
Pagina 23 di 31	

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni	
Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni	
acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le	
Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri	
conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico	
delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R Piemonte S.p.A.	
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare	
prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente	
comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime	
Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia	
da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.	
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
S.C.R Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	
facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la	
Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il	
corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
ART 16 - REFERENTI DELLA FORNITURA	
1. Il Sig./Dott Responsabile della Fornitura,	
nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il	
referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. –	
Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di	
rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Sig./Dott.	
quale Collaboratore Scientifico che ha il compito di fornire, anche presso le	
sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico	
relative al prodotto offerto, nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni	
di natura tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A	
ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il	
"Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi	
dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di	
ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole	
sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle	
fatture ed all'applicazione delle penali.	
2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per	
garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della	
cauzione definitiva.	
3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del	
contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione	
dell'ultimo)Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed	
al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti	
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute,	
assicurazione ed assistenza dei lavoratori.	
2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte	
le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione	
Pagina 25 di 31	

infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente	
sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai	
propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche	
in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
della fornitura.	
3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di	
fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il	
D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta	
tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 28 del	
D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di	
Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle	
prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al	
momento della pubblicazione della presente procedura; qualora	
l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza,	
l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e	
redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che	
sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.	
Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI	
Dogino 26 di 24	

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi	
di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con	
particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
sicurezza da adottare.	
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente	
convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente	
da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
D.Lgs. n.196/2003.	
3. S.C.R Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed alla	
sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa dello	
stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
risparm ottenibili. Più specificamente, S.C.R Piemonte S.p.A acquisisce e	
tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
aggiudicatario.	
4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione	
acconsentono al trattamento da parte di S.C.R Piemonte S.p.A. dei dati	
personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse	
all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli	
contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime	
Pagina 27 di 31	

finalità al trattamento dei dati personali invieti per conoscenza a S.C.I	
finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.I Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinative	
Fornitura.	7 (1)
5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi carta	cai
informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stess	
6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i	
personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenzi	
qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa n	ella
lettera d'invito e suoi allegati.	
7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consi	
di Amministrazione di S.C.R Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolg	gere
per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi s	ılla
base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazi	oni
Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi	per
assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti d	
previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei	dati
persona(i").	
ART, 20 - DISCIPLINA APPLICABILE	
1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla prese	ente
Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati non	ché
dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.	
2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e	dai
regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati n	elle
definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.	
Pagina 28 di 31	

ART. 21 - FORO COMPETENTE	
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI	
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese	
contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.P.A. e	
alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro	
quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 216 comma 11 del D.lgs	
50/2016 e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla	
registrazione solo in caso d'uso.	
2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata	
nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul	
Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai	
sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere	
applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de	
D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
ART. 23 - CÓDICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI	
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito	
www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del	
"Codice Etico di comportamento" e del "Modello di organizzazione, gestione	
e controllo ex D.Lgs 231/01" e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi	
contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di	
Pagina 29 di 31	

reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in	
contrasto con la Legge 190/2012.	
2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da	
S.C.R Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di	
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a	
pretendere il ristoro dei danni subiti.	
ART. 24 - CLAUSOLA FINALE	
1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento	
dell'Accordo Quadro o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da	
parte di S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in	
nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
comunque di far valere pei limiti della prescrizione.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
S.C.RPIEMONTE S.p.A. IL FORNITORE	
C C Y	
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre	
2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.	
* * * *	
Il sottoscritto, quale del Fornitore, dichiara di avere	
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei	
documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e	
1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi	
Pagina 30 di 31	

contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto	
con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le	
clausole e condizioni indicate agli artt. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 -	
Durata; art. 6 – obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 8 – corrispettivi e	
modalità di pagamento; art. 9 – Penali; art. 12 – Clausola risolutiva espressa;	
art. 13 – Subappalto; art. 14 – Divieto di cessione del contratto e regolazione	
della cessione del credito; art. 15 – Brevetti industriali e diritti d'autore; art.	
19 - Trattamento dei dati; art. 20 - Disciplina applicabile; art. 21 - Foro	
competente; art. 22 - Spese contrattuali; art. 23 - codice etico di	
comportamento e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs	
231/01; art. 24 – Clausola finale.	
IL FORNITORE	
Documento informatico firmato digitalmente gi sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre	
2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.	
5	
Pagina 31 di 31	